

Tecnici abilitati all'Attestato di Prestazione Energetica: le competenze dei geometri

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno, il decreto del 16 aprile 2013 n. 75 sui requisiti per i certificatori energetici degli edifici. Il provvedimento colma le lacune evidenziate dalla Commissione europea: contro l'Italia era stata avviata una procedura di infrazione per non aver recepito la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.

TROPPO TARDI. la Corte di giustizia europea, con la sentenza del 13 giugno 2013, ha già condannato l'Italia per il mancato recepimento entro il termine previsto della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici. La motivazione della sanzione inflitta al nostro Paese sarebbe la "mancata applicazione" dell'obbligo da parte di costruttori, venditori e locatori di fornire all'acquirente o al locatore l'Attestato di Certificazione Energetica, il cosiddetto "Ace". Non solo. La Corte di giustizia ha anche stabilito l'illegittimità della possibilità, ora non più in vigore, di autocertificare un immobile nella classe energetica più bassa (la Classe G), in mancanza dell'Ace stesso.

#### ISCRITTO AL COLLEGIO SENZA CORSO

COMPETENZE: NULLA CAMBIA. Con l'art. 2 comma 3 primo periodo, viene confermata per i geometri iscritti all'albo la competenza ad effettuare l'ACE, oggi APE, in quanto abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente (quindi, nelle regioni che non si sono dotate di un regolamento che prevede la frequenza obbligatoria di corsi ai fini dell'iscrizione all'albo dei certificatori-p.es. il Lazio - gli iscritti all'albo POSSONO CERTIFICARE SINGOLI APPARTAMENTI O NEGOZI SENZA DOVER EFFETTUARE IL CORSO).

#### ISCRITTO AL COLLEGIO CON CORSO

Con l'art. 2 comma 4 primo e secondo periodo, viene confermata per i geometri iscritti all'albo e IN POSSESSO DI UN ATTESTATO DI FREQUENZA, CON SUPERAMENTO DELL'ESAME FINALE, DI SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONE per la certificazione energetica degli edifici, la competenza ad effettuare l'ACE, oggi APE, anche se il titolo di geometra non è corredato di abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi (QUINDI IL GEOMETRA OPERA SU TUTTI I TIPI DI FABBRICATI, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE).

Naturalmente, le regioni dotate di un proprio regolamento che già prevedeva l'obbligatorietà del corso di formazione, dovranno adeguare durata e contenuti dei corsi a quanto previsto nel DPR75/2013.

La categoria dei geometri liberi professionisti, già dal 2009, si è dotata della Formazione Continua Obbligatoria da poco introdotta per tutte le professioni tecniche tramite il DPR 137/2012 pena sanzioni disciplinari.

Il corso sulla prestazione energetica degli edifici, come regolamentato dal DPR 75/2013, farà parte del percorso della formazione continua obbligatoria del geometra, e risolverà ogni dubbio sui limiti della competenza professionale in questo settore.

## PREMESSA

Il **D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75** è stato emanato per definire, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del D. Leg.vo n. 192/2005, i **requisiti tecnici e professionali** dei soggetti abilitati all'attività di certificazione energetica degli edifici e degli impianti, cioè in pratica **dei certificatori energetici**.

Il decreto stabilisce che l'attività di certificazione energetica, sia che il soggetto la svolga sotto forma libero professionale sia che la svolga in qualità di dipendente di enti pubblici, di organismi pubblici o privati qualificati a svolgere attività ispettive nel settore delle costruzioni (comprese le Società di Ingegneria) o di società di servizi energetici (EsCO), deve essere svolta da un **tecnico abilitato**.

Successivamente il decreto individua quali soggetti possano definirsi "*tecnici abilitati*". A tale proposito il provvedimento definisce due distinte categorie:

- **tecnici già abilitati** alla certificazione energetica **senza necessità di frequentare corsi di formazione**. All'interno di questa categoria viene occorre effettuare l'ulteriore suddivisione tra:
  - tecnici abilitati **totalmente** alla certificazione energetica degli edifici, essendo abilitati alla certificazione sia degli edifici che di tutti gli impianti asserviti agli edifici stessi, senza limitazioni;
  - tecnici abilitati **parzialmente** alla certificazione energetica degli edifici essendo abilitati solamente o alla progettazione degli edifici o alla progettazione di impianti, oppure solamente a determinate categorie di edifici e/o impianti, tenendo conto di limiti tipologici e/o dimensionali (ad esempio solo edifici civili, solo edifici rurali, solo edifici al di sotto di una certa dimensione o rispondenti a certe caratteristiche, solo impianti al di sotto di una certa potenza, ecc.);
- **tecnici potenzialmente abilitati ma che ancora non lo sono**, che per diventarlo **devono frequentare il corso di formazione**, i cui contenuti minimi sono individuati dal medesimo D.P.R. 75/2013.

Successivamente, il D.L. 145/2013 (cosiddetto "*destinazione Italia*"), convertito in legge dalla L. 9/2014, ha introdotto delle modifiche, in estrema sintesi aumentando il novero dei tecnici che possono essere abilitati alla certificazione energetica **senza necessità di frequentare corsi di formazione**. In allegato a questo articolo è disponibile l'elenco dei titoli di studio che possono fare diritto ad essere o diventare soggetto certificatore, aggiornato con il suddetto D.L. 145/2013.

Poiché il provvedimento pone diversi problemi interpretativi e criticità, che al momento non hanno ancora ricevuto compiuta risposta, è nostra intenzione tentare di fornire un contributo di chiarezza a beneficio dei tecnici che necessitano di sapere con certezza:

- **se e come sono abilitati** alla certificazione energetica degli edifici;
- in caso non lo siano, **cosa devono fare per diventarlo**.

### *Differenza tra abilitazione alla certificazione energetica e abilitazione professionale*

Prima di proseguire nella trattazione è bene chiarire che il D.P.R. 75/2013 utilizza il termine "*abilitato*" con un doppio significato, a seconda del contesto in cui lo stesso viene utilizzato:

- una cosa è il tecnico "*abilitato*" alla certificazione energetica degli edifici, come tale intendendo colui che risponde agli specifici requisiti individuati dal decreto;
- altra è invece il tecnico "*abilitato*" all'esercizio della propria attività professionale, come tale intendendo colui che ha conseguito l'iscrizione all'Albo professionale (Ordine o Collegio), ed al quale la legislazione vigente conferisce quindi determinate competenze professionali (di seguito, per evitare fraintendimenti, utilizzeremo con questo significato la notazione: "*abilitazione professionale*").

1.

## **CHI SONO I TECNICI GIÀ ABILITATI (TOTALMENTE O PARZIALMENTE) CHE NON HANNO NECESSITÀ DI FREQUENTARE IL CORSO DI FORMAZIONE?**

Rientrano in questa prima categoria i soggetti che siano in possesso di **tutti i seguenti requisiti**:

- **titolo di studio** tra quelli indicati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 75/2013 (i titoli di studio indicati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 75/2013 sono elencati nel dettaglio in appendice al presente articolo);
- **iscrizione all'Ordine o Collegio professionale** relativo, ove esistente;
- **abilitazione** all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi **sulla base delle specifiche competenze attribuite dalla legislazione vigente**.

**Nell'ambito della certificazione energetica, il tecnico opera quindi all'interno delle proprie competenze professionali (*abilitazioni professionali*)**. È in tal senso che nasce la distinzione che è stata introdotta in premessa, tra i tecnici abilitati totalmente e senza limitazioni alla certificazione energetica, e tecnici abilitati invece solo parzialmente, con limitazioni.

### *Necessità di associarsi con altri tecnici per colmare le limitazioni*

In ogni caso, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 75/2013 chiarisce che “*Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza*”.


In pratica, attraverso l'associazione con altro professionista la cui abilitazione alla certificazione energetica possa integrare le competenze mancanti, si ha un **gruppo di certificatori** in grado di operare senza limitazioni.

Giova notare che **la certificazione energetica è sempre e comunque un documento unico ed unitario**, e quindi in caso di gruppo non sono i singoli tecnici ad emettere diverse certificazioni parziali, ma è l'intero gruppo di tecnici ad emettere la certificazione energetica unica ed unitaria.

### *Possibilità di frequentare il corso di formazione per colmare le limitazioni*

In alternativa all'associazione con altro tecnico, il soggetto abilitato solo parzialmente può conseguire l'attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di uno specifico corso di formazione “*abilitante*”; per ulteriori dettagli sul corso di formazione si rimanda a quanto sarà detto più avanti, nel paragrafo dedicato ai tecnici non abilitati, che hanno quindi necessità di frequentare il corso di formazione.

Il tutto è riepilogato dallo schema seguente.



2.

## CHI SONO I TECNICI POTENZIALMENTE ABILITATI MA CHE ANCORA NON LO SONO E CHE PER DIVENTARLO DEVONO FREQUENTARE IL CORSO DI FORMAZIONE?

Rientrano in questa seconda categoria i soggetti che siano in possesso di **tutti i seguenti requisiti**:

- **titolo di studio tecnico** tra quelli indicati dall'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 75/2013;
- attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di uno specifico **corso di formazione "abilitante"**, vale a dire:
  - svolto da uno dei soggetti individuati dall'articolo 2, comma 5 del D.P.R. 75/2013;
  - con i contenuti individuati dall'Allegato 1 al medesimo decreto.

Come già accennato possono altresì accedere alla frequenza del corso di formazione i tecnici già abilitati *parzialmente* secondo quanto illustrato al paragrafo 1, che hanno facoltà in tal modo di colmare le lacune per ottenere una abilitazione *totale* alla certificazione energetica degli edifici ed essere quindi in grado di certificare senza necessità di associarsi con altri tecnici.

### ***Necessità o meno di iscrizione all'Ordine o Collegio professionale***

*Per quale motivo, per questa categoria di tecnici abilitati, non è previsto il requisito dell'abilitazione professionale alla progettazione di edifici ed impianti?*

Chi scrive ritiene che in questo caso il decreto abbia inteso non necessario il requisito della "abilitazione professionale" (che come abbiamo spiegato prima l'ordinamento ricollega alla iscrizione all'Albo e quindi all'Ordine/Collegio professionale), che è allo scopo sostituita dalla abilitazione (alla certificazione energetica) conseguita tramite la frequenza del corso.

Rafforza la considerazione sopra esposta il fatto che la maggior parte dei titoli di studio *tecnici* elencati all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 75/2013, non prevedono una abilitazione professionale, e quindi l'iscrizione ad un Albo.

Il tutto è riepilogato dallo schema seguente.



3.

### CRITICITÀ E DUBBI

#### IL CASO DEI TECNICI LAUREATI CON IL VECCHIO ORDINAMENTO E ISCRITTI ALL'ALBO

Come si è già accennato nei precedenti paragrafi, la concreta applicazione delle disposizioni recate dal D.P.R. 75/2013 comporta diversi dubbi e criticità, cui per il momento non si è stati in grado di dare risposta.

#### ***Come distinguere tra i tecnici abilitati totalmente e quelli abilitati solo parzialmente alla certificazione energetica degli edifici***

*Quali tecnici sono abilitati alla progettazione di tutte le categorie di edifici?*

*Quali tecnici sono abilitati alla progettazione solamente degli edifici (involucro edilizio) o solamente degli impianti?*

*E quali tecnici sono invece abilitati alla progettazione solamente di alcune categorie di edifici e/o di impianti? Ed in tal caso entro quali limiti tipologici e/o dimensionali?*

Per rispondere a queste domande occorre fare riferimento, come specificato dalla norma, alla legislazione vigente, che è rappresentata dal **D.P.R. 328/2001**, recante “*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*”, il quale disciplina le attività professionali che formano oggetto, tra le altre, delle professioni di **ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, agrotecnico, perito agrario**, tenendo conto anche della copiosa giurisprudenza in merito, che non sempre ha seguito orientamenti univoci per fattispecie omogenee.

#### **Criticità**

La legislazione vigente e la relativa giurisprudenza non sempre sono chiare ed univoche nella individuazione e delimitazione delle competenze professionali che fanno capo a ciascuna categoria professionale. La trattazione di queste complesse questioni giuridiche esula dagli scopi del presente articolo.

A complicare ulteriormente la situazione si consideri che il medesimo corso di laurea spesso differisce, quanto al piano di studi e conseguentemente alle abilitazioni professionali che sono conseguibili dal laureato, a seconda dello specifico Istituto Universitario frequentato. Una soluzione univoca potrà quindi essere data solamente **caso per caso da ciascun professionista** interessato in base alla propria situazione specifica, con la fattiva collaborazione degli Ordini/Collegi professionali nel risolvere eventuali situazioni di dubbio relativamente alle abilitazioni professionali da riconoscere al singolo iscritto.

Vista l'incertezza, in caso di dubbio **si consiglia comunque di ricorrere all'associazione** con altri professionisti, in modo che il tecnico possa essere certo di **non andare incontro ad alcun tipo di problema o contestazione**.

## **Tecnici in possesso di abilitazione professionale alla progettazione di edifici ed impianti, ma non abilitati alla certificazione energetica secondo il D.P.R. 75/2013**

*I tecnici in possesso di abilitazione professionale sulla base della propria iscrizione all'Albo ma non abilitati alla certificazione energetica secondo il D.P.R. 75/2013 devono comunque frequentare il corso di formazione?*

Questa è probabilmente la principale criticità posta dal D.P.R. 75/2013. Si tratta in particolare di quei tecnici che hanno conseguito il titolo di studio con il **vecchio ordinamento**, sono iscritti all'Albo professionale e sono pertanto in possesso della *abilitazione professionale* (da intendere nel senso specificato in premessa) alla certificazione energetica degli edifici, ma il cui titolo di studio non è stato inserito dal D.P.R. 75/2013 tra quelli abilitati di diritto (totalmente o parzialmente) alla certificazione energetica.

Per esemplificare questa casistica si pensi, ad esempio, ad un Ingegnere, in possesso di laurea in Ingegneria elettronica secondo il vecchio ordinamento (inserita tra i titoli per i quali è necessaria la frequenza del corso di formazione, si veda in Appendice) ed iscritto all'Albo in tutti e tre i settori previsti dal D.P.R. 328/2001 (*a*: civile ed ambientale; *b*: industriale; *c*: dell'informazione). Queste considerazioni possono ovviamente essere estese, al di là dell'esempio formulato, ad altri titoli di studio e professioni in possesso di *abilitazione professionale* in materia).

È evidente che come **il soggetto che si trovi nella situazione sopra descritta**, avendo sostenuto nel proprio percorso universitario esami quali Fisica tecnica, Scienza delle Costruzioni, ecc., ed avendo conseguito l'abilitazione professionale attraverso l'iscrizione all'Albo, **non può essere assolutamente equiparato, ai fini degli obblighi formativi per l'abilitazione alla certificazione energetica con altri soggetti semplicemente in possesso di un titolo di studio tecnico** quale un laureato in matematica o in Scienze chimiche (per citarne solo alcuni di quelli ammessi ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 75/2013). È per questo evidente quanto incontrovertibile motivo che la normativa va interpretata fin da ora, anche in attesa di un auspicabile intervento risolutore e chiarificatore, nel senso di ritenere questi soggetti abilitati di diritto senza necessità di frequentare il corso, come sarà nel seguito meglio chiarito.

Oltre tutto nella gran parte di questi casi i tecnici erano già operanti nel settore della certificazione energetica prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 75/2013 (12/07/2013). Nessuna disposizione specifica è stata prevista dal D.P.R. 75/2013 per i tecnici già operanti, né è stato previsto alcun regime transitorio.

### **Soluzione**

Al fine di dare soluzione a questa problematica, in attesa di un auspicabile intervento chiarificatore delle Istituzioni sotto forma di modifica al D.P.R. 75/2013 o di norma di disposizione autentica, distinguiamo i seguenti casi:

- **tecnico in possesso di abilitazione professionale** alla progettazione degli edifici e degli impianti ad essi asserviti (per verificare se tale abilitazione sia da intendere totale o parziale si rimanda alle considerazioni svolte al precedente paragrafo "*Come distinguere tra i tecnici abilitati totalmente e quelli abilitati solo parzialmente alla progettazione degli edifici e degli impianti*"), **e già operante alla data del 12/07/2013:**

in questi casi riteniamo non possano esserci dubbi sul fatto che **questi soggetti sono abilitati senza necessità di frequentare il corso di formazione;**


- **tecnico in possesso di abilitazione professionale** alla progettazione degli edifici e degli impianti ad essi asserviti (per verificare se tale abilitazione sia da intendere totale o parziale si rimanda alle considerazioni svolte al precedente paragrafo "*Come distinguere tra i tecnici abilitati totalmente e quelli*

abilitati solo parzialmente alla progettazione degli edifici e degli impianti”), ma non ancora operante alla data del 12/07/2013:

anche in questi casi riteniamo che la soluzione più corretta, per non creare ingiustificate disparità con i soggetti di cui al punto precedente, dovute unicamente al fatto di avere iniziato una determinata attività in un tempo antecedente o successivo, sia quella di considerare questi tecnici come abilitati alla certificazione energetica senza necessità di frequentare il corso di formazione.

Ragionando peraltro unicamente in termini di diritto, questa interpretazione sembrerebbe forzare eccessivamente il dettato normativo, che per quanto evidentemente incompleto, non può essere ignorato. Riteniamo dunque che in questi casi sia più opportuno, per i tecnici che seppure in possesso di *abilitazione professionale* non abbiano in precedenza (prima del 12/07/2013, data di entrata in vigore del D.P.R. 75/2013) esercitato l’attività di certificatore energetico, attendere l’auspicabile adeguamento della normativa.

Il tutto è riepilogato dallo schema seguente.



### ***Il parere della Giurisprudenza***

Si ritiene di poter trovare conferma della tesi suesposta anche nella pronuncia del **T.A.R. Puglia, Bari, n. 2426 del 10/06/2010**. In quella occasione i Giudici hanno dichiarato l’illegittimità della disciplina regionale della Puglia con la quale era stato previsto l’obbligo di frequenza di specifici corsi di formazione in capo ai professionisti già abilitati professionalmente in base a disposizioni di rango legislativo.

Ebbene si ritiene che il principio possa essere applicato anche in questo caso, visto che non può un decreto sovvertire norme di rango legislativo che hanno attribuito ai professionisti determinate



competenze. Una conferma di ciò si può ulteriormente reperire dell'articolo 4, comma 2, del D. Leg.vo 30/2006, il quale recita che *“La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato”*.

4.

## **LA SITUAZIONE REGIONE PER REGIONE ABILITAZIONE PROFESSIONALE E CORSI DI FORMAZIONE**

### **Abilitazione professionale**

L'articolo 17 del D. Leg.vo 192/2005 attribuisce alle Regioni la possibilità di adottare una propria regolamentazione nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal medesimo decreto legislativo.

Analoga disposizione è contenuta anche nell'articolo 4 del D.P.R. 75/2013, che richiama anche il citato articolo 17, e dispone che l'applicabilità delle norme del decreto nelle Regioni che non abbiano adottato una propria regolamentazione.

Ciò posto, va considerato che in tema di professioni vige la potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e quindi spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Appare quindi chiaro, anche richiamando la già citata pronuncia del T.A.R. della Puglia n. 2426/2010, che le Regioni non possono comprimere i diritti dei professionisti che hanno conseguito l'abilitazione professionale in virtù di norme legislative statali.

### **Corsi di formazione**

Quanto alla formazione, il D.P.R. 75/2013 stabilisce all'articolo 2, comma 5, che i corsi per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti:

- **a livello nazionale**, da Università, da organismi ed enti di ricerca, e da Consigli, Ordini e Collegi professionali, **autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico** di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- **a livello regionale**, i medesimi corsi sono svolti direttamente da Regioni e Province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica **autorizzati dalle predette Regioni e Province autonome**.

Quindi in pratica, combinando quanto sopra con la citata possibilità per le Regioni di adottare una propria regolamentazione in conformità dei principi direttivi statali e comunitari:

- nelle Regioni che hanno già adottato una propria disciplina conforme al D.P.R. 75/2013 occorre fare riferimento agli eventuali percorsi formativi ivi previsti, sempre che questi non siano in contrasto con i principi della legislazione statale, come ampiamente chiarito. Quindi i tecnici che desiderano frequentare un corso di formazione abilitante debbono fare **riferimento alle disposizioni regionali ed ai relativi percorsi formativi ed ai soggetti eventualmente abilitati**;
- lo stesso dicasi per le Regioni che avevano già adottato in precedenza una propria regolamentazione, qualora la stessa non sia in contrasto con il D.P.R. 75/2013 e con i principi della legislazione statale. Quindi i tecnici che desiderano frequentare un corso di formazione abilitante debbono fare **riferimento alle disposizioni regionali e quindi ai percorsi formativi ed ai soggetti eventualmente abilitati**;

- viceversa, nelle Regioni che non hanno ancora adottato una propria regolamentazione, occorre fare riferimento alle disposizioni nazionali costituite dal D. Leg.vo 192/2005 e dal D.P.R. 75/2013. Quindi i tecnici che desiderano frequentare un corso di formazione abilitante debbono attendere l'emanazione della disciplina regionale, contenente i percorsi formativi ed ai soggetti eventualmente abilitati, o fare riferimento a percorsi formativi erogati da Università, Ordini o Collegi professionali, i quali devono peraltro richiedere l'accreditamento a livello nazionale del Ministero dello sviluppo economico per il singolo percorso formativo.

Il tutto è riepilogato dallo schema seguente.



Ovviamente le criticità già evidenziate nella trattazione precedente non hanno mancato di creare problemi anche alle Regioni. Valga per tutte l'esempio della **Regione Sicilia**, dove l'Assessorato all'energia ha comunicato come i tecnici inseriti nell'elenco regionale che non risultino abilitati alla certificazione energetica ai sensi del D.P.R. 75/2013 sono da ritenere sospesi dall'attività in attesa di poter frequentare il corso di formazione (che tuttavia, visto quanto detto sopra al precedente punto 3, in Sicilia ancora non ci sono!).

Serva dunque di orientamento anche per le Regioni quanto riportato al paragrafo 3 di questo articolo, che qui si ribadisce con forza:

**I tecnici che hanno conseguito l'abilitazione professionale alla progettazione di edifici ed impianti in virtù di norme di rango legislativo, e sono iscritti ai relativi Albi professionali, devono essere considerati abilitati ipso iure alla certificazione energetica di edifici ed impianti, nei limiti delle competenze professionali rispettivamente attribuite dalle medesime norme di rango legislativo, a prescindere dalla frequenza del corso di formazione abilitante.**